



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto – La Spezia

SEZIONE TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Largo Michele Fiorillo, 2 - 0187/2581277 - laspezia@guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 171/2012

Titolo: Abrogazione dell'Ordinanza 34/2002 e dell'art. 6 del "Regolamento per il servizio di trasporto di persone e/o cose da e per le navi nel porto della Spezia" approvato con Ordinanza 51/2005.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto:

- **VISTA** l'Ordinanza n.51/2005 in data 15.03.2005 della Capitaneria di Porto della Spezia che approva e rende esecutivo il "Regolamento per il servizio di trasporto di persone e/o cose da e per le navi nel porto della Spezia";
- **VISTA** l'Ordinanza n.34/2002 in data 16.04.2002 della Capitaneria di Porto della Spezia che stabilisce le tariffe massime da applicare al menzionato servizio di trasporto per le navi nel porto della Spezia;
- **VISTE** le note s.n. in data 22.10.2008 e 01.04.2010 della Soc. Coop. "Gruppo Battellieri del Golfo", in qualità di uno dei soggetti autorizzati all'espletamento del citato servizio, con le quali veniva chiesto l'adeguamento delle tariffe approvate con l'Ordinanza sopra richiamata;
- **VISTO** il verbale di riunione effettuato in data 22.04.2010 presso la sede della Capitaneria di Porto della Spezia nel quale è stato convenuto, di concerto con i soggetti autorizzati all'espletamento del servizio di trasporto di persone e/o cose nel porto della Spezia e con la locale Autorità Portuale, di valutare la possibilità da parte dei soggetti autorizzati ad:
 - ✓ avanzare istanza munita della documentazione prevista dalle Circolari per la revisione delle vigenti tariffe;
 - ✓ valutare la possibilità di costituire un unico Gruppo Barcaoli ai sensi dell'art. 215 del Cod. Nav;
- **VISTE** le note s.n. in data 24.01.2012 e 20.03.2012 della Soc. Coop. "Gruppo Battellieri del Golfo" con le quali, nel comunicare l'impossibilità delle soluzioni prospettate nel sopra citato verbale di riunione, è stato chiesto di "liberalizzare" il servizio sotto l'aspetto tariffario lasciando che le stesse tariffe si adeguino all'andamento del libero mercato;
- **VISTA** la nota n.02.02.25/12257 in data 16.05.2012 con cui è stato chiesto alla competente Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di esprimere il proprio parere circa la possibilità di mantenere la disciplina sul servizio in questione limitatamente alle finalità pubblicistiche di sicurezza della navigazione sottraendo così alle determinazioni del Capo del Compartimento Marittimo la definizione delle tariffe;

- **VISTO** il dispaccio n.0010402 in data 02.08.2012 con cui la Direzione Generale per i Porti – Div. 3 – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso l'orientamento di sottrarre alle determinazioni del Capo del Compartimento Marittimo la definizione delle tariffe del servizio in questione, lasciando che i compensi per le prestazioni rese nell'espletamento dell'attività stessa siano liberamente determinati dalle parti;
- **VISTI** gli articoli 116 del Codice della Navigazione 59 e 215 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

L'Ordinanza n.34/2002 in data 16.04.2002 della Capitaneria di Porto della Spezia citata in premessa è abrogata.

Articolo 2

L'articolo 6 del "Regolamento per il servizio di trasporto di persone e/o cose da e per le navi nel porto della Spezia" approvato con l'Ordinanza n.51/2005 in data 15.03.2005 della Capitaneria di Porto della Spezia è abrogato.

Articolo 3

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

La Spezia, 08 agosto 2012

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe AULICINO
